

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI PATTI  
SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., e con contestuale  
istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

La sig.ra RAMPULLA TERESA nata ad Reading (USA) il 24.09.1976 e residente in Santo Stefano di Camastra alla via C.DA PETRALITE snc c.f.RMPTRS76P64Z404W, ed ivi elettivamente domiciliata alla via Francesco Riso n.9 presso lo studio dell'avv. Santina Franco, **C.F. FRNSTN77D55I199A), fax. N. 0921337557, p.e.c. santinafranco@avvocatimistretta.it** che la rappresenta e difende in forza di procura in atti allegata

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (di seguito MIUR), in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA  
- **Ufficio Scolastico Regionale per L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente pro tempore, corrente in Bologna alla Via de' Castagnoli 1, **PUFFICIO X - Ambito Territoriale di Ravenna** in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Ravenna alla via Di Roma n.1, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Messina alla Via dei Mille.

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO DI SOSTEGNO E POSTO COMUNE COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2016/2017 E TRASFERITI NEGLI AMBITI TERRITORIALI per la provincia di Messina, ;

- Parte Resistente -

**PREMESSA**

La sig.ra Rampulla Teresa è dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, in qualità di docente di scuola primaria, assunta con contratto a tempo indeterminato nell'a.s.2014/2015 nella provincia di Ravenna, presso l'I.C. "A. Baccarini Russi" ed attualmente in servizio presso l'istituto comprensivo di Santo Stefano di Camastra a seguito di utilizzazione - giusto provvedimento del Miur-Ambito territoriale per la provincia di Messina protocollo n. 161-ris del 29 agosto 2016 ( si veda allegato in atti)- per motivi di sicurezza ai sensi della nota n. 5 /R sicurezza del 08/04/2016



della direzione generale dell'USR Sicilia e della nota del Miur n.494/R/16 del 18 marzo 2016, ragion per cui si radica la competenza territoriale del presente ricorso dinanzi a Codesto Eccellentissimo Tribunale ai sensi dell'articolo 413 comma 5 c.p.c.

**La ricorrente**, giusta ordinanza ministeriale n. 241/2016, presentava presso L'USP di Ravenna( sede di titolarità), la domanda di mobilità interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 (**doc. n. 1**), partecipando alla relativa Fase B come previsto dall'art. 6 del CCNL dell'8 aprile 2016,.

La domanda veniva convalidata dal sistema (doc. n. 1) e alla stessa erano riconosciuti soltanto punti 40 per titoli e servizi e punti 6 per ricongiungimento familiare e ciò in quanto nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale 2016/2017, la ricorrente, pur avendone pieno titolo, non poteva computare tutti i servizi svolti ed i titoli posseduti con particolare riferimento agli anni di servizio pre ruolo prestato presso istituti paritari, dall' a.s. 2004/2005 all'a.s. 2013/2014 pari a punti 30. Perciò, atteso che gli anni di servizio resi dalla ricorrente negli istituti paritari erano 10(si veda certificati di servizio) applicando una banale formula matematica,  $10 \times 3$ , il punteggio pre-ruolo per l'anno 2016/17 avrebbe dovuto essere così determinato: PUNTI base 70 (di cui punti 40 riconosciuti dall'USR e punti 30 per servizio pre-ruolo in istituto paritario non riconosciuto) oltre punti 6 per ricongiungimento. Tale punteggio tuttavia, non le è stato valutato – in difetto di congrua motivazione - in sede di mobilità 2016/2017.

Ciò posto, quindi, l'aspirazione della ricorrente di volersi ricongiungere al proprio nucleo familiare, (marito e tre figlie minori) residente nella regione Siciliana - per cui aveva indicato in domanda quale possibile sede, vari ambiti provinciali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, e prioritariamente gli ambiti ricompresi nella provincia di residenza del proprio nucleo familiare – non trovava soddisfazione e la stessa rimaneva titolare in provincia di Ravenna.

Tutto ciò nonostante la disponibilità ai fini dei trasferimenti nella provincia di Messina di numerosi posti, (tra cui ben 3 posti nel comune di Acquadolci, viciniore al luogo di residenza della ricorrente, su posto comune e n. 1 posto su lingua inglese).

Ad ogni modo, già a partire da Settembre del 2016 la ricorrente veniva assegnata per motivi di sicurezza (avendo il marito della stessa subito un attentato di tipo mafioso) presso l'I.C. di Santo Stefano di Camastra, per cui non si precipitava a proporre immediatamente l'azione giudiziaria per la tutela dei propri diritti, nella speranza che nel corso delle operazioni per la mobilità degli anni successivi, l'amministrazione si ravvedesse e le riconoscesse il punteggio per il servizio pre ruolo. Nel corso degli anni scolastici successivi, infatti, partecipava alla mobilità relativa così come fatto nel corso del corrente anno scolastico, partecipando alla mobilità 2018/2019. In particolare nell'ultima domanda la ricorrente inseriva tra i servizi pre-ruolo n. 10 anni di servizio prestati presso l'istituto "V. e F. Zito" scuola primaria di Sant'Agata di Militello. A distanza di qualche settimana



la stessa riceveva dall'USP di Ravenna la convalida del punteggio ai fini della mobilità e prendeva atto della circostanza che il servizio pre-ruolo nella scuola "V. e F. Zito" di Sant'Agata di Militello non veniva riconosciuto dalla P.A. in ossequio alle previsioni contrattuali di cui al C.C.N.I. 2017/2018 ( prorogato per la mobilità relativa all'a.s. 2018/2019 ), secondo la quale il servizio prestato nelle scuole paritarie non deve essere riconosciuto e valutato ai fini della mobilità.

Tale esclusione è stata prevista in maniera del tutto incoerente, illogica e priva di alcuna motivazione, poiché quello stesso servizio che oggi non viene riconosciuto alla ricorrente ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, invece le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il conferimento del ruolo e per le nomine a tempo determinato.

Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta del MIUR che prima dell'immissione in ruolo di parte ricorrente ha legalmente riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio pre ruolo prestato nella paritaria per INTERO, per poi ignorarlo completamente in sede di mobilità. Se il MIUR ha dato valore legale a tale servizio prima dell'immissione in ruolo, lo stesso valore legale deve essere riconosciuto sia ai fini della mobilità territoriale, sia ai fini della ricostruzione di carriera. Del resto, la docente in questione ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, ha contribuito alle spese pubbliche per mezzo degli istituti paritari sostituiti di imposta al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici.

Si registra, pertanto, l'evidente violazione del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con la conseguenza che la condotta amministrativa in sede di mobilità si appalesa del tutto incoerente e in palese contrasto con il principio di uguaglianza di matrice costituzionale. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che il servizio svolto dalla docente in istituti paritari ha eguale dignità rispetto a quello svolto presso istituti statali, ragion per cui escludere la valutazione del detto punteggio nella mobilità, anch'essa come le GAE basata sul principio all'anzianità di servizio, si appalesa del tutto ingiustificata ed illegittima.

La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non può ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità non solo ai fini dell'assunzione ma anche ai fini della corretta attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera. La più recente giurisprudenza di merito, del resto ha fatto propri tali principi, si veda Tribunale di Milano, di Roma, (che si allegano) nonché, in ultimo, anche dalla Giurisprudenza Amministrativa che, in senso diametralmente opposto



rispetto a quanto previsto nei CCNI sulla mobilità degli ultimi anni, riconoscono pieno valore a tale servizio, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera.

Parte ricorrente, quindi, chiede la corretta applicazione ai fini della mobilità territoriale 2016/2017, 2018/2019 e di quelle a seguire nonché della ricostruzione di carriera, del principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 che così recita: *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Occorre comunque evidenziare che le ingiuste risultanze della mobilità 2016/2017 a danno della ricorrente, sono ricollegabili indubbiamente sia al mancato riconoscimento del punteggio per il servizio pre ruolo prestato dalla docente in questione sia all'erroneo funzionamento del sistema informatico utilizzato dal MIUR il cui algoritmo rivelatosi del tutto erroneo ed incomprensibile ha determinato una grave violazione del principio di trasparenza, ragion per cui la docente Rampulla Teresa si vede costretta ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi per i seguenti motivi:

## **MOTIVO I**

**MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO DALL' A.S.2004/2005 FINO ALL' A.S.2013/2014 PRESSO L'ISTITUTO PARITARIO sia in relazione alla mobilità 2016/2017 che alla mobilità 2018/2019**

In riferimento alla problematica in questione è noto che il contesto normativo che disciplina la mobilità del personale scolastico si fonda su un principio meritocratico di conferimento della sede alla luce del posizionamento degli aspiranti in graduatoria in base al punteggio. Nel caso di specie è evidente che il mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie determina un erroneo posizionamento della stessa nella graduatoria di riferimento ai fini della mobilità falsandone pregiudizievilmente gli esiti della procedura nei propri confronti.

Inoltre, se il MIUR ha dato valore legale a tale servizio prima dell'immissione in ruolo, lo stesso valore legale non può non essere riconosciuto a parte ricorrente sia ai fini della mobilità territoriale che ai fini della ricostruzione di carriera.

Sul punto, la L. 62/00 ha espressamente affermato che *“Il sistema nazionale di istruzione ...è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico”*(art.1 co. 1 e 3). Per cui non vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica non solo alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, ma anche in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera. Il medesimo punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie viene valutato non solo per l'immissione a ruolo, ma



anche nelle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente. Lo stesso requisito di accesso dei cinque anni di servizio di insegnamento previsto dal regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica può essere maturato computando anche i servizi prestati nelle scuole paritarie.

Tra l'altro, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 co. 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate"(comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati, oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie".

Pertanto, la citata L. 10/03/2000 n. 62 che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.

Tale equiparazione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 2 co. 2 del D.L. n. 255/2001, che, **ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che *"I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62, sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali"*, dal richiamato art. 1 bis del D. L. 250/05 (conv. in L. 27/06).**

La Suprema Corte con sentenza n. 16623 del 2012 ha affermato che *"in tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del D.L. 370 del 1970, convertito nella legge 576 del 1979, che prevede, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici, del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Consulta, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purchè sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità"*.

Alla stregua di queste argomentazioni, risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto in scuole paritarie stante l'identità del piano dell'offerta formativa, del servizio svolto e l'identità dei titoli di studio rilasciati.



Alla luce di un compendio normativo così chiaro non può che concludersi per l'illegittimità della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari, così come illegittime devono considerarsi le disposizioni che differenziano il punteggio da attribuire al servizio di ruolo ed al servizio pre ruolo, attribuendo al primo punti 6 per anno ed al secondo punti tre.

Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad un' interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e d' imparzialità della P.A.( artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

E' evidente, quindi, che non potranno che essere disapplicate, nell' ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata, le previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento.

Si aggiunga inoltre, che certamente sperequativa deve considerarsi la tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e della mobilità professionale per l'a.s. 2016/2017, allegato A) all' O.M. 241/2016, in forza del quale continua a perpetrarsi una grave disparità di trattamento tra servizio prestato in ruolo e servizio prestato con contratto a tempo determinato, più volte sanzionato non solo dalla corte di giustizia Europea, ma anche dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità.

Orbene, si chiede, quindi, che parimenti vengano disapplicate le norme del CCNI sulla mobilità 2018 che attribuiscono un punteggio differente al servizio di ruolo ed al servizio pre ruolo, stante l' imprescindibile equiparazione delle due tipologie di servizio, identiche nella sostanza, con conseguente necessità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere alla rivalutazione della posizione della ricorrente, previo riconoscimento di ulteriori 30 punti.

Sul punto questo Tribunale ha già avuto modo di affrontare la questione nella risoluzione di un caso simile, in cui ha statuito che “Alla ricorrente, pertanto, spetta il riconoscimento del punteggio del periodo pre-ruolo ai fini della mobilità” ( si veda sent. Trib. di Patti n. 1177/2017).

Evidentemente la differente valutazione in termini di punteggio tra il servizio di ruolo ( 6 punti per ciascun anno di servizio) e servizio pre ruolo ( 3 punti per ciascun anno di servizio) pregiudica il principio del merito e determina un risultato falsato delle operazioni di mobilità, pregiudicando chi, come la ricorrente, avendo un rilevante numero di anni di servizio pre-ruolo, si vedrà scavalcata da colleghi che hanno nel complesso un numero inferiore di anni di servizio, ma qualche anno in più di servizio di ruolo, così come è appunto avvenuto per la mobilità straordinaria per a.s. 2016/2017 che si impugna, tra l'altro con il presente ricorso anche per il mancato riconoscimento del servizio prestato per le scuole paritarie.



Infatti, nel caso in cui fosse stato alla sig.ra Rampulla riconosciuto il punteggio per il servizio pre ruolo prestato per nove anni presso l'istituto paritario "Zito" di Sant' Agata di Militello, sarebbe stata certamente trasferita come è facile desumere da un'attenta analisi dei bollettini laddove risulta che nell'Ambito ME 016 ( primo ambito scelto dalla ricorrente) è stata trasferita una docente, la sig.ra MANASSERI MARISA 09.08.1974, CON PUNTI 74, quindi con punteggio inferiore a quello che sarebbe spettato alla ricorrente se le fosse stato riconosciuto il punteggio relativamente al servizio dalla stessa prestato in scuole paritarie ( 76 punti). Tale posto, indubbiamente, avrebbe dovuto essere occupato a seguito della mobilità dalla sig.ra Rampulla, che già in domanda aveva richiesto anche il posto di lingua inglese per l'ambito 016ME.

Si aggiunga inoltre, che la sig.ra Rampulla, avendo indicato l'ambito ME 016 come prima preferenza, se la procedura di mobilità fosse stata regolare, avrebbe ottenuto la titolarità su scuola, e molto probabilmente presso la scuola elementare di Acquadolci dove risultava disponibile un posto su inglese ( si veda elenco delle disponibilità del 18.07.2016 all. n.5) in base a quanto disposto dall'art 6 ( fase B) del CCNL sulla mobilità dell'8 aprile 2016 che così statuisce: *"Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto"*.

## **MOTIVO II**

### **Relativamente alla mobilità per l'a.s. 2016/2017**

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Si ribadisce che, come già sottolineato in premessa, oltre che per il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio pre ruolo presso istituti paritari, la mobilità straordinaria 2016/2017 ha presentato delle criticità che ne hanno inficiato la legittimità rispetto alla posizione della docente Rampulla Teresa. Infatti, non appaiono chiari, né trasparenti sia l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, sia i relativi criteri adottati dal MIUR.

L'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto del punteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità dall'istante, ma anche in quelle di altre regioni, come si evince dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL ( si veda allegato in atti) .

Come detto sopra, sono residuati diversi posti nei diversi ambiti della Regione Sicilia, tra cui nell'ambito 013 ( terzo ambito nell'ordine di preferenze indicato dalla sig.ra Rampulla in domanda), dove è risultato un posto non coperto, pertanto, non può revocarsi in dubbio che ciò **rappresenta**



**una prova inconfutabile dell'erroneo funzionamento dell'algoritmo usato dal Ministero per le operazioni di mobilità, con effetti devastanti sulla vita dei docenti e delle proprie famiglie.**

L'esistenza dell'errore nelle operazioni di mobilità è evidente nonché certo anche per stessa ammissione del Ministero, che prendendo atto del mal funzionamento accoglieva una pluralità di richieste, come risulta dalla nota pubblicata dall'Ambito territoriale di Messina in data 14.09.2016 n. 14077) , con cui si comunicano i nominativi di 13 insegnanti che a seguito della conciliazione per la scuola primaria sono stati assegnati in scuole della provincia di Messina ( prova questa che la mobilità territoriale in questione è affetta da vizi ed errori che ne dovranno certamente comportare l'annullamento e/o disapplicazione).

Non può revocarsi in dubbio, quindi, che i bollettini di trasferimento pubblicati, così come gli atti agli stessi presupposti, violano fortemente il principio di trasparenza, di legalità e correttezza dell'azione amministrativa sotteso alle norme di cui alla L. 241/1990.

Orbene, le carenze riscontrate nei provvedimenti afferenti la mobilità, circa l'incomprensibile funzionamento dell'Algoritmo, ovvero la mancata indicazione e pubblicazione del criterio utilizzato dall'Amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017, non consente alla ricorrente di conoscere le ragioni e i criteri che hanno determinato il totale rigetto della domanda di mobilità, visto che la stessa è rimasta nella propria sede di titolarità, né consente il sindacato di legittimità contrariamente a quanto disposto dall'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e pertanto l'annullamento e/o disapplicazione di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente, con la condanna dell'Amministrazione resistente alla rivalutazione della posizione della ricorrente, tenendo conto dell'esatto punteggio cui la stessa avrebbe avuto diritto, anche in considerazione del servizio svolto presso L'Istituto paritario Zito di Sant' Agata di Militello, al fine di consentirle di ottenere una sede territorialmente più vicina al proprio comune di residenza, tenuto conto anche delle vacanze di posti che sono residue dalle operazioni di mobilità.

### **MOTIVO III**





**ERRORE ED INGIUSTIZIA MANIFESTA NELLE PROCEDURE DI MOBILITA'.  
VIOLAZIONE DEL PUNTEGGIO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO**

La sig.ra Rampulla contesta la legittimità delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ed il mancato trasferimento nel primo ambito dalla stessa indicato. Che errori ne sono stati fatti è immediatamente percepibile da un'attenta analisi dei bollettini laddove risulta che diversi docenti che hanno partecipato alla stessa fase B dei trasferimenti, senza vantare alcuna precedenza, hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti della provincia di Messina.

Si vedano a titolo esemplificativo le seguenti posizioni:

VIOLETTI LUCIA ROSA nata il 20/07/1982 nella stessa situazione di immissione in ruolo, in mancanza di prova contraria ( visto che nulla si desume dal bollettino della mobilità) e stessa fase di mobilità della sig.ra Rampulla ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito SICILIA 0016 ( prima preferenza espressa dalla ricorrente) con punteggio paria a 18, e quindi di gran lunga inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente ( si veda all. 3 e all. 7)

1. l'aspirante STRAZZERA LETIZIA, nata il 24.12.1974, nella stessa situazione di immissione in ruolo, in mancanza di prova contraria ( visto che nulla si desume dal bollettino della mobilità) e stessa fase di mobilità della sig.ra Rampulla, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito SICILIA 0020 ( prima preferenza espressa dalla ricorrente) con punti 36, e quindi di gran lunga inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente ( si veda all. 3 e all. 5).

Orbene, se nel rispetto del principio di eguaglianza non fosse stata effettuata alcuna ingiusta distinzione tra servizio pre – ruolo e servizio di ruolo e tra servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole pubbliche alla ricorrente sarebbe stato riconosciuto per i soli anni di servizio ( ruolo e pre-ruolo) il punteggio di 76 anziché il punteggio di 46 e certamente avrebbe ottenuto il trasferimento.

E' evidente dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori ( tenuto conto anche del punteggio cui la ricorrente avrebbe avuto diritto se fosse stato riconosciuto correttamente il servizio pre –ruolo).

Occorre, inoltre, aggiungere che nell'ambito delle operazioni di mobilità, oltre alla disparità di valutazione del servizio di ruolo e pre – ruolo - cui dovrà necessariamente porvi rimedio, in mancanza di ragioni oggettive che giustifichi una disparità di trattamento tra rapporto di impiego a tempo determinato e rapporto d'impiego a tempo indeterminato – nonché alla disparità di valutazione tra servizio tra servizio pre ruolo in scuole paritarie e servizio pre ruolo in scuole pubbliche, si è verificata una ulteriore gravissima disparità di trattamento tra i docenti interessati e



ciò a causa della distinzione per fasi effettuata per effetto dell'articolo 1 comma 108 della legge 107/2015, dell'ordinanza ministeriale 241 dell'8.04.2016, che non hanno tenuto per niente conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, stravolgendo radicalmente il previgente sistema di mobilità.

La suddetta normativa, infatti, ha creato un sistema complicatissimo di fasi e sottofasi dei trasferimenti a cui i docenti hanno partecipato a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012) e disponendo all'uopo uno specifico accantonamento di posti.

Tale irragionevole sistema ha dato vita a delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei al concorso 2012, con pochissimo servizio o addirittura niente, hanno avuto la “fortuna” di essere assegnati presso ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o in prossimità della stessa, grazie all'accantonamento dei posti riservato in favore degli stessi.

Si è quindi palesemente verificata un'inspiegabile, illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento tra docenti, con particolare riferimento a coloro che sono stati assunti nella fase B (come appunto la ricorrente), che sono appunto i soggetti con maggiore punteggio.

Sotto tale profilo, si ribadisce, come la ricorrente, docente con numerosi anni di esperienza con servizio pre-ruolo riconosciute ai fini dell'assunzione in ruolo, sebbene prestato in istituti paritari, è risultata idonea a ben due concorsi, ed in particolare concorso magistrale indetto con D.M. 02.04.1999, a seguito dei quali la ricorrente è stata inserita nelle relative graduatorie di merito (si vedano certificati all.ti, nonché al concorso del 2012. Si evidenzia che, paradossalmente, se la ricorrente non avesse ottenuto il ruolo nell'anno scolastico 2014/2015 e fosse stata reclutata successivamente dalla graduatoria del concorso 2012 avrebbe avuto diritto all'accantonamento dei posti e certamente avrebbe ottenuto il trasferimento, anche con il solo punteggio riconosciute dal MIUR senza l'aggiunta del servizio pre ruolo in scuole paritarie.

Non si comprende quindi per quale motivo gli idonei del concorso 2012 hanno potuto godere di una posizione privilegiata rispetto agli idonei del concorso 1999 e successivi e che potevano contare su svariati anni di servizio, oltre che su vari titoli nel frattempo acquisiti, consentendo così solo ai primi di avere assegnate delle sedi scolastiche site nella propria provincia di appartenenza, mentre gli altri sono stati trasferiti, senza un criterio certo e trasparente, a parecchi chilometri di distanza.

Evidentemente, non ci sarebbe stata alcuna ingiustificata disparità di trattamento se “tutti” i docenti idonei ad un regolare concorso fossero stati messi sullo stesso piano sia in fase di assunzione che in fase di mobilità e se si fossero effettuate le operazioni di mobilità tenendo in considerazione il



punteggio di ognuno, costituito dalla somma dei titoli e degli anni di servizio e le precedenza previste per contratto.

In poche parole le diverse fasi della mobilità hanno sostanzialmente sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto il trasferimento per mobilità insegnanti con punteggi bassissimi a scapito di quelli con punteggi notevolmente più alti, con palese violazione del principio di cui all'art. 97 cost.

Infatti, l'accesso alla mobilità è stato disposto a favore di candidati meno meritevoli in violazione del principio di buon andamento della P.A.

#### **MOTIVO IV**

##### **RICOSTRUZIONE DI CARRIERA**

La ricorrente, assunta nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2015 ha certamente diritto ad ottenere l'immediata valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della propria carriera ai fini sia giuridici che economici.

Con riferimento all'art. 485, D.Lgs. n. 297/94 che regola i termini per la ricostruzione di carriera, occorre evidenziare che detta norma è stata elaborata nell'anno 1994, allorquando non era stata ancora introdotta, per il tramite della Legge 62/2000, la categoria delle scuole paritarie; categoria questa che ha nei fatti ed in termini inequivoci, in ragione della previsione di cui all'art. 1-bis, DL 250/2005 (conv. in Legge 27/2006), sostituito la precedente classificazione che annoverava, tra le scuole non statali, quelle c.d. parificate e quelle c.d. pareggiate.

Sul punto, si ribadisce, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.”* Orbene, se ci soffermiamo sul dato letterale della norma: i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.”

Il dato normativo è inequivocabile: infatti, valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Pertanto, non può essere giustificata alcuna differenza in termini qualitativi e di trattamento, dal momento che il principio di equiparazione, discende analogicamente dalla predetta Legge 2 agosto 2001 (che, in quanto successiva, prevede espressamente la categoria delle scuole paritarie) e si deve applicare senz'altro alla materia della ricostruzione di carriera.

Del resto, la stessa Giurisprudenza amministrativa proprio in relazione al principio della parificazione dei servizi prestati ha avuto modo di osservare il seguente principio: l'art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della



graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali (Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168). Sia la Legge 62/2000, sia il Decreto Legge 255/2001, sia la Sentenza del Consiglio di Stato 1102/2002, sia la normativa primaria per le graduatorie permanenti o per il conseguimento dell'abilitazione, non fanno riferimento alla natura del rapporto di lavoro instaurato dal docente con la scuola (pubblico o privato).

Significativo, del resto, è l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto. Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente. Ancora, quindi, ulteriore conferma, e questa volta ai massimi livelli, del sostanziale regime di parità riconosciuto dalle Leggi.

Lo Stato, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo presso la scuola paritaria ai fini della mobilità e ai fini della ricostruzione di carriera in termini giuridici ed economici realizza una disparità di trattamento contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia.

Pertanto, la ricorrente ha certamente diritto ad ottenere l'immediata valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della propria carriera ai fini sia giuridici che economici, previa disapplicazione dell'art. 485 T.U., in materia scolastica secondo cui il servizio pre - ruolo è "riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo."

Occorre aggiungere , inoltre, la ricorrente ha certamente diritto ad ottenere l'immediata valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo, dal momento che *“la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici, comporta una potente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non*



*discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01", assolutamente inaccettabile se si considera che nel "panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative (o pattizie) che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato" ( trib. di Genova, luglio 2015).*

Nell'ipotesi di specie il servizio d'insegnamento è stato prestato dalla ricorrente in possesso del titolo di abilitazione che dà accesso alle immissioni in ruolo nella classe concorsuale di appartenenza, già dall'anno scolastico 2004/2005.

Purtroppo però il MIUR non riconosce alla docente il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione di carriera ed infatti, al momento dell'assunzione le è stato riconosciuto lo stipendio base che è rimasto tale e quale fino ad oggi.

Non può revocarsi in dubbio, quindi, il servizio prestato nelle scuole paritarie certamente dovrà considerarsi utile ai fini dell'integrale ricostruzione della carriera, anche in considerazione del fatto che l'art. 485 D.Lgs. 297/1994 risulta in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva comunitaria 1999/70/CE, nella parte in cui la norma prevede che ai docenti immessi in ruolo spetta una ricostruzione della carriera, sulla base del servizio pre ruolo, soltanto parziale e non integrale, dando vita ad una procedura di raffreddamento della carriera per chi, neoimpresso in ruolo, ha svolto servizio da supplente per più di quattro anni. I due terzi del servizio sono riconosciuti per intero, mentre un terzo dello stesso è congelato per metà carriera ritardando il passaggio da un gradone all'altro, ovvero la maturazione del successivo scatto di anzianità con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, del tutto ingiustificata, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Di conseguenza, la ricorrente, quale docente in ruolo, con superamento dell'anno di prova, e trattamento stipendiale corrispondente alla posizione iniziale ( si veda contratto a tempo indeterminato) prevista nelle vigenti tabelle contrattuali, ha diritto ad essere collocata al livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata in seguito all'intero servizio svolto sia a tempo determinato, compreso quello prestato presso gli istituti paritari, che a tempo indeterminato con l'attribuzione della stessa progressione stipendiale, prevista dal CCNL Comparto scuola per il personale docente di ruolo, già a partire dall'assunzione a tempo indeterminato, nonché a corrisponderle le differenze retributive, in funzione anche degli scatti d'anzianità, tra il percepito e il dovuto maggiorato degli interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo nonché le conseguenti differenze contributive previdenziali anche ai fini pensionistici.

#### **DOMANDA CAUTELARE ex art 700 E 669 bis e ss. c.p.c.**

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente si vede costretta a dovere proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, chiedendo anche l'emanazione di apposito decreto inaudita altera parte, sussistendo nell'ipotesi di specie i requisiti prescritti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e la



particolare urgenza, stante l'imminente pubblicazione dei bollettini dei trasferimenti, che non consente di attendere senza che ciò non comporti un rischio di danno grave ed irreparabile, la fissazione dell'udienza di comparizione nel rispetto del contraddittorio. Per quanto riguarda il primo presupposto, questo è senz'altro ravvisabile ed infatti il ricorso, per tutte le motivazioni sopra esposte, è certamente ammissibile e fondato e sarà sicuramente accolto.

Lo stesso si può dire in riferimento al presupposto del *periculum in mora* che consiste nel pericolo che dalla esecuzione del provvedimento impugnato derivino danni gravi alla ricorrente, che non potranno essere adeguatamente ricompensati con una eventuale condanna di tipo risarcitorio a carico di parte convenuta.

Infatti è chiaro che in difetto della corretta attribuzione del punteggio alla ricorrente verrebbe irrimediabilmente compromessa la possibilità di concorrere proficuamente, all'imminente mobilità 2018/2019 (i cui bollettini saranno pubblicati nella prima decade di giugno), a parità di condizioni con i colleghi che hanno svolto il pre ruolo presso lo Stato.

Non potendo computare il punteggio maturato la ricorrente, oggi, si vedrà scavalcata nelle operazioni di mobilità da docenti che presentano pacchetto professionale e curriculare inferiore, con conseguente grave danno professionale. Il pregiudizio è concreto ed attuale e deve rilevarsi che nell'imminenza della mobilità 2018/2019 ed in mancanza di riconoscimento del servizio svolto negli istituti paritari così come documentato in atti nonché in mancanza di equiparazione del detto punteggio a quello del servizio di ruolo, alla ricorrente non verrebbero quindi attribuiti punti 100. Ciò determinerebbe, inevitabilmente, che altri colleghi aventi punteggio inferiore, solo per aver prestato servizio presso scuole statali, potrebbero certamente superarla e, quindi, scavalcarla nelle imminenti fasi della mobilità 2018/2019, con conseguente grave danno professionale e personale.

Vieppiù, il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile. Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente nell'imminenza della mobilità 2018/2019 ma anche in relazione alla mobilità 2016/2017. In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come detto prodottasi già a partire dalla mobilità 2016/2017 sino a data odierna, in danno della docente ricorrente. Occorre evidenziare, che la ricorrente sebbene non abbia ottenuto nel corso degli anni il trasferimento è stata annualmente assegnata per motivi di sicurezza (essendo stato il marito vittima di un attentato di tipo mafioso) in soprannumero presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra, suo comune di residenza. Ciò ha determinato la totale mortificazione della detta insegnante sotto il profilo professionale, posto che la stessa trovandosi in soprannumero rispetto ai posti disponibili, non ha avuto assegnata una classe ma è stata sostanzialmente messa a disposizione dell'istituto per coprire le assenze temporanee degli altri insegnanti titolari, senza alcuna possibilità di effettuare una programmazione didattica, di instaurare



un rapporto stabile e proficuo con gli alunni e di procedere alla relativa valutazione, con un danno gravissimo alla propria crescita professionale che certamente giustifica il giudizio ex art.700 c.p.c. anche al fine di inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illegittima già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un ulteriore danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento. Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa ( si veda art 4 della Costituzione), consistente nel diritto della ricorrente a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa, ricoprendo a pieno titolo il ruolo di insegnante titolare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza della propria famiglia ( marito e tre figlie).

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il periculum in mora sia ravvisabile nel pregiudizio che la Docente sta di già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante le diverse condanne subite in giudizi simili, non ha corretto il proprio operato. Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che la docente chiede tutela in via d'urgenza. E', altresì, evidente che, la legittima assegnazione della sede in relazione al reale punteggio maturato va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile.

Si aggiunga, inoltre, che nell'ipotesi di specie, non sussiste nessun interesse della Pubblica Amministrazione a lasciare invariata la posizione della ricorrente fino all'esito del giudizio di merito, dal momento che la stessa si trova a dovere subire i maggiori costi dovuti alla necessità di impiegare un docente presso l'I.C. " Baccarini" Russi di Ravenna, sede di titolarità della sig.ra Rampulla che per motivi di sicurezza viene assegnata annualmente in via temporanea, in soprannumero presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra, costi che potrebbero essere evitati con un provvedimento anticipatorio rispetto alla sentenza, che consenta il trasferimento nella provincia di Messina della sede di titolarità della ricorrente, anche con riferimento alla mobilità 2016/2017.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

## PRELIMINARMENTE

- 1) in via cautelare ed urgente, **con decreto inaudita altera parte o con ordinanza** ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto della Docente alla valutazione del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari ed al conseguente aggiornamento del punteggio, per la mobilità 2016/2017 e per l'imminente mobilità 2018/2019, così come documentato in atti nella stessa misura in cui



è valutato il servizio statale, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 e 2017/2018 (la cui validità è stata prorogata anche per la mobilità relativa all'a.s. 2018/2019) nella parte in cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

- 2) Previa disapplicazione dei provvedimenti impugnati, relativamente alla mobilità 2016/2017, **ritenere e dichiarare** il trasferimento presso la prima delle sedi disponibili tra quelle indicate in domanda o comunque presso una sede della provincia di Messina e conseguentemente **ordinare** all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero DISPORRE i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione di merito della controversia .

#### NEL MERITO

2) In via principale, PREVIA DISAPPLICAZIONE dell'allegato D tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2016/2017 e della Tabella dei titoli valida per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo relativa all'a.s. 2018/19, RITENERE E DICHIARARE il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per l'imminente mobilità 2018/2019 e per tutte quelle a seguire, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale

4) RITENERE E DICHIARARE il diritto della docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s.2016/2017 ed in quelle a seguire, quindi, anche per la graduatoria 2018/2019 di imminente pubblicazione.

5) RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, previo riconoscimento del servizio pre ruolo presso istituti paritari, alla equiparazione del punteggio ai fini della mobilità tra servizio pre ruolo e servizio di ruolo, con conseguente attribuzione di punti sei per ciascun anno di servizio pre ruolo.

7) RITENERE E DICHIARARE l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto per l'a.s. 2016/2017 e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente e/o disapplicandone gli esiti, al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa cui la stessa avrebbe avuto diritto senza disparità di trattamento.

RITENERE E DICHIARARE - previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI dell'8/04/2016, nonché la disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori o norme imperative – il diritto della ricorrente al trasferimento presso la prima delle sedi disponibili tra quelle indicate in domanda e conseguentemente **ordinare**





all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto mediante trasferimento su tutti i posti disponibili sia in organico di diritto che in organico di fatto per la scuola PRIMARIA - POSTO COMUNE o INGLESE , anche dell'organico dell'autonomia, di potenziamento, ricompresi nell'ambito 0016 o comunque nella provincia di Messina ovvero DISPORRE i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare la tutela effettiva del diritto riconosciuto.

RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati anche presso istituto paritario con la medesima progressione professionale ( anche ai fini pensionistici) e stipendiale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, con conseguente CONDANNA dell'amministrazione resistente a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata oltre che a corrispondere le differenze stipendiali e non corrisposti a partire dall'assunzione con contratto a tempo indeterminato, ( compresi gli scatti d'anzianità), tra il percepito e il dovuto maggiorato degli interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo nonché le conseguenti differenze contributive previdenziali anche ai fini pensionistici oltre interessi e rivalutazione.

#### **ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c.**

Stante l'elevato numero dei contro interessati, costituiti dai docenti che nella procedura di mobilità 2016/2017 che hanno avuto assegnato un ambito territoriale sito nella provincia di Messina, la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro , ed in particolare l'ecc.mo tribunale adito ( si veda decreto n. 16752/2016 nel proc. n. 4239/2016) quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, ha consentito la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale di riferimento.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito internet del M.I.U.R. e – se necessario - dell'USR Emilia Romagna ;

Con riserva di articolare i mezzi istruttori che si riterranno utili e conducenti in corso di causa.



Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda di mobilità convalidata 2016/2017; 2) Domanda di mobilità convalidata 2018/2019; 3) Bollettino movimenti Messina, Palermo, Catania; 4) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 5) Elenco disponibilità prov. Di Messina del 18.07.2016; 6) CCNL sulla mobilità 2016; CCNL MOBILITA' 2018/2019 ; 7) certificato di servizio scuola paritaria; 8) contratto di lavoro a tempo indeterminato; 9) Certificato d'idoneità concorso 1999; 10) graduatoria regionale concorso 2012 attestante l'idoneità della ricorrente; 11) cedolini stipendio e estratto bancario per individuazione importo stipendio relativamente all'a.s. 2014/2015.

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, e il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Salvis iuribus.

S. Stefano di Camastra, 28.05.2018

avv. Santina Franco

